POLITICA SUI CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN

Approvata del Consiglio di Amministrazione di Giocamondo Study S.p.A. in data 28 maggio 2025

PREMESSA

La gestione di Giocamondo Study S.p.A. (la "**Società**") è affidata ad un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di consiglieri determinato di volta in volta dall'assemblea ordinaria nei limiti previsti dallo statuto, di cui almeno uno, ovvero due nel caso sia composto da più di 7 membri, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 147-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, nonché dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il "**Codice**").

Ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti EGM**"), il Consiglio di Amministrazione della Società:

- dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, valuta - sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente stesso - le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore;
- in vista dell'effettuazione di tale valutazione, predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza e li rende noti mediante comunicato.

Il presente documento illustra i criteri quantitativi e qualitativi approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società, per valutare la significatività dei rapporti, anche economici, in grado di compromettere l'indipendenza degli amministratori (i "**Criteri Quantitativi e Qualitativi**" o i "**Criteri**").

Nella definizione dei suddetti Criteri, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, tenuto conto delle raccomandazioni di cui al Codice e dei chiarimenti forniti nella raccolta "Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance – edizione 2020" pubblicata sul sito internet del Comitato per la Corporate Governance (le "**Q&A**").

Si precisa che i Criteri Quantitativi e Qualitativi di seguito riportati troveranno applicazione a partire dalla valutazione annuale dell'indipendenza degli amministratori della Società per il 2024.

1. CRITERI QUANTITATIVI

1.1. Significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali

Con particolare riferimento ai criteri quantitativi, assumono rilievo i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale che l'amministratore (l'"**Esponente**") – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – abbia in essere o abbia intrattenuto nell'esercizio nel corso del quale viene resa la dichiarazione di indipendenza ovvero nei tre esercizi precedenti rispetto alla data in cui viene resa la dichiarazione medesima (il "**Periodo di Riferimento**") con i seguenti soggetti (congiuntamente, i "**Soggetti Rilevanti**"):

i. la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi[1] o il *top management*[2];

ii. il soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.

Le sopra citate relazioni commerciali, finanziarie o professionali con i Soggetti Rilevanti sono da considerarsi di norma significative – e, pertanto, in grado di compromettere l'indipendenza dell'Amministratore – qualora superino le seguenti soglie:

- rapporti di natura commerciale o finanziaria: (i) il 5% del fatturato annuo dell'impresa o dell'ente di cui l'Esponente abbia il controllo o di cui sia un amministratore esecutivo; e/o (ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal gruppo ad essa facente capo (il "**Gruppo**") che risultino riconducibili alla stessa tipologia di rapporti contrattuali;

- prestazioni professionali: (i) il 10% del reddito annuo dell'Esponente quale persona fisica ovvero (ii) il 10% del fatturato annuo dell'impresa o dell'ente di cui l'Esponente o di cui sia un amministratore esecutivo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner; e/o (ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo che risultino riconducibili ad incarichi di natura similare.

Sono altresì qualificati comunque significativi – indipendentemente dal superamento delle soglie sopra richiamate – i rapporti di natura commerciale o finanziaria o le prestazioni professionali con i Soggetti Rilevanti che, nel Periodo di Riferimento, risultino, singolarmente o cumulativamente, di valore pari o superiore agli importi di seguito indicati:

---

[1] Per "amministratori esecutivi" si intendono (cfr. definizione del Codice):
- il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghenella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società;
- gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società (ove costituito).

[2] Per "*top management*" si intendono "*gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facentecapo*" (cfr. definizione del Codice).

- Euro 100.000 se il pagamento è diretto a favore dell'Amministratore persona fisica o a uno studio professionale/società di consulenza i cui ricavi annui siano inferiori a Euro 10 milioni;
- Euro 500.000 se il pagamento è in favore di studi professionali o società di consulenza di cui l'amministratore sia partner, i cui ricavi annui siano pari o superiori a Euro 10 milioni.

Si precisa che, ai fini di quanto precede, rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell'Esponente, per tale intendendosi: (i) i genitori, (ii) i figli, (iii) il coniuge non legalmente separato e i (iv) conviventi (ciascuno, lo "**Stretto Familiare**").

1.2. Significatività della remunerazione aggiuntiva

La "*remunerazione aggiuntiva*" da considerare nel valutare l'indipendenza in concreto di un Esponente ricomprende la somma di qualsiasi remunerazione aggiuntiva riconosciuta da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, anche indirettamente, rispetto al "*compenso fisso per la carica*"[3] e a "*quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codiceo previsti dalla normativa vigente*"[4] (la "**Remunerazione Aggiuntiva**").

Assume rilievo a tal fine anche la remunerazione percepita dall'Esponente sotto forma di partecipazione ai piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale.

La remunerazione aggiuntiva è da considerare di norma significativa – e quindi in grado di compromettere l'indipendenza dell'Esponente interessato - qualora il corrispettivo complessivo annuo di tali relazioni sia superiore al 50% dell'importo complessivo del compenso fisso annuo percepito dall'Esponente per la carica o per la partecipazione a comitati

Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza dell'Esponente anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui al presente articolo 1.2.

2. CRITERI QUALITATIVI

Anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi di cui al precedente articolo 1, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale è da ritenersi "*significativa*" ai fini della Raccomandazione 7, primo paragrafo, lettera c) del Codice qualora sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un Esponente nello svolgimento del proprio incarico.

---

[3] Per "compenso fisso per la carica" (Cfr. "Le Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance – Edizione2020" – Q. Racc. 7(1)):

- la remunerazione determinata dall'assemblea per tutti gli amministratori o stabilita dall'organo di amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'assemblea per l'interoorgano di amministrazione;
- l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo amministratore non esecutivo all'interno dell'organo di amministrazione (presidente, vicepresidente, LID), definito secondo le *best practice* previste dalla Raccomandazione 25 (cioè tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze comparabili).

Al contrario, il compenso ricevuto dall'amministratore della Società per gli incarichi nella società controllante o nella società controllata è considerato quale "Remunerazione Aggiuntiva" ed è pertanto valutato nella sua "significatività" ai fini della Raccomandazione 7, lettera d).

[4] Per "*compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice*" si intendono i compensi che il singolo amministratore riceve in ragione della sua partecipazione ai comitati endo-consiliari, aventi competenze funzionali all'applicazione del Codice, incluso l'eventuale comitato istituito ai sensi della Raccomandazione 1, lettera a), purché non sia un comitato esecutivo. Come previsto dal Codice, sono inoltre assimilabili ai compensi da "comitati raccomandati dal Codice" anche i compensi per la partecipazione ai comitati (o organismi) previsti dalla normativa vigente, escluso l'eventuale comitato esecutivo.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, nel caso in cui l'Esponente sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione della Società – indipendentemente dai parametri quantitativi sopra riportati sub articolo 1 – potrà considerare "*significativa*" le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che:

i. possano avere un effetto sulla sua posizione e/o sul suo ruolo ricoperto dall'Esponente all'interno dello studio professionale o della società di consulenza; e/o

ii. attengano a importanti operazioni della Società e del gruppo ad essa facente capo.

La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'Esponente, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'Esponente in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione.